

TI_GERICHTE 11.2004.47 vom 13. April 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-04-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2004.47

FR: TI_GERICHTE 11.2004.47 du 13 avril 2004

IT: TI_GERICHTE 11.2004.47 del 13 aprile 2004

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.04.2004 11.2004.47

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.04.2004 11.2004.47

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.04.2004 11.2004.47

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n° 11.2004.47 Lugano 13 aprile 2004 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser segretaria: Chietti Soldati, vicecancelliera sedente per statuire nella causa DI.2004.190 (vicinato: prova a futura memoria) della Pretura del Distretto di _____, promossa con istanza dell'8 marzo 2004 da _____, (patrocinato _____) contro _____, (patrocinati _____) giudicando ora sul decreto cautelare del 17 marzo 2004 con cui il Pretore ha respinto una domanda di misure provvisorie contestuale all'istanza; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 29 marzo 2004 presentato da _____ contro il decreto cautelare emesso il 17 marzo 2004 dal Pretore del Distretto di _____; 2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che il 14 ottobre 2003 _____ ha ottenuto dal Municipio di _____ la licenza edilizia per riattare e ampliare uno stabile posto sulla particella n. _____ RFD di _____, proprietà di _____; che _____, proprietario della vicina particella n. _____ RFD (il cui angolo nord-ovest confina con la proprietà _____), si è rivolto l'8 marzo 2004 al Pretore del Distretto di _____, chiedendo nei confronti di _____ e _____ l'assunzione di una prova a futura memoria e l'emanazione di provvedimenti cautelari affinché i convenuti non iniziassero i lavori; che con decreto cautelare emesso il 17 aprile 2004 senza contraddittorio il Pretore ha respinto la domanda cautelare; che il 29 marzo 2004 _____ ha chiesto la convocazione delle parti per il contraddittorio sulla domanda cautelare; che, parallelamente, lo stesso giorno egli ha appellato il decreto del Pretore, chiedendone la riforma nel senso di vedere adottate inaudita parte le misure provvisorie richieste; che l'appello non è stato intimato a _____ e _____ e considerando in diritto: che i provvedimenti cautelari, emanati secondo gli art. 376 segg. CPC, possono essere appellati solo "dopo il contraddittorio" (art. 382 cpv. 1 CPC); che per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale, tenuta dopo l'istruttoria o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii); che tale nozione di "contraddittorio" è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382); che nella fattispecie non è stato

tenuto alcun “contraddittorio” sulle misure richieste, lo stesso Pretore sottolineando nel decreto di statuire “sulla domanda di provvedimenti supercautelari” (pag. 1 in alto), rispettivamente “inaudita parte” (dispositivo n. 1); che a norma dell'art. 379 cpv. 2 CPC, qualora il giudice respinga una domanda senza contraddittorio, le parti hanno il diritto di chiedere entro 10 giorni, con istanza scritta, l'accoglimento della loro domanda “previo contraddittorio”, ciò che del resto l'istante ha fatto; che nelle condizioni descritte l'appello in esame si rivela, già di primo acchito, improponibile; che gli oneri processuali, volutamente ridotti per tenere conto della particolarità del caso, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili ai convenuti, cui il ricorso non è stato notificato e non ha provocato costi presumibili; in applicazione dell'art. 313 bis CPC e vista sulle spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è irricevibile. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.– b) spese fr. 50.– fr. 200.– sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili. 3. Intimazione: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di _____ . Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.